

Convenzione



LA CAMERA DI COMMERCIO PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

CONVENZIONE PROVINCIALE TRA, LEGA CONSUMATORI ACLI, CONFARTIGIANATO, CNA E CONFCOMMERCIO, PROMOSSA DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRINDISI

Constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra tintolavanderie e consumatori, con particolare riferimento alla data di consegna e ritiro, alla relativa documentazione e all'accertamento dello stato del capo al momento della consegna e del ritiro,

CONVENGONO

di approvare le seguenti condizioni generali di prestazione del servizio di tintolavanderia

Art. 1

La tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di riconsegna.

Art. 2

La tintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta, ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente, il quale deve, sempre per iscritto, accettare. La tintolavanderia non risponde di eventuali danni provocati da vizi di confezione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e fibbie, della gomma per articoli gommati e simili; ciò deve essere fatto presente per iscritto al cliente.

Art. 3

La tintolavanderia al momento della consegna dei capi da parte dei clienti o comunque in un qualsiasi momento prima della lavorazione, può rifiutarsi di effettuare il lavoro, qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

Art. 4

Il prezzo della lavorazione normale è quello stabilito dalla tabella esposta al pubblico nell'esercizio. Per le lavorazioni particolari il prezzo sarà stabilito di volta in volta.

Art. 5

La tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di riconsegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'art. 1.

Art. 6

La tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di riconsegna di cui all'art. 1, salvo casi di forza maggiore o specifiche pattuizioni tra le parti.

Art. 7

Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 6 mesi da quello indicato per la riconsegna.

Art. 8

La tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) per mese o frazione di mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 7.

Art. 9

La tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo di 6 mesi dalla data prevista per la riconsegna. Sono esclusi i casi di custodia specificati nella ricevuta di cui all'art. 1.

Art. 10

Il cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro. Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalle lavanderie dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla riconsegna. In caso di vizi occulti i reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dalla loro scoperta ai sensi dell'art. 2226 del c.c.

Art. 11

Se il capo non è reperibile al momento del ritiro da parte del cliente, esso non si considera smarrito prima del 45° giorno dal momento stesso.

Art. 12

La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi, così come determinato dagli usi in vigore.

Per i capi di valore superiore a un milione di lire, il cliente prima della prestazione deve obbligatoriamente comunicare per iscritto alla tintolavanderia il valore del capo.

Art. 13

In caso di controversia fra tintolavanderia e cliente, la tintolavanderia, su richiesta del cliente, è tenuta ad esperire un tentativo di conciliazione presso lo sportello di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi. Lo sportello di conciliazione si avvale di conciliatori esperti in materia di servizi di tintolavanderia e in materia di tessuti, e applica tariffe ridotte per agevolare l'accesso ai suoi servizi di giustizia alternativa; le associazioni dei consumatori aderenti alla presente convenzione si impegnano a promuoverne l'utilizzo per la soluzione delle controversie fra clienti e lavanderie.

Art. 14

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle associazioni aderenti.

Art. 15

E' fatto obbligo alle tintolavanderie aderenti alla presente convenzione, di utilizzare il "marchio di garanzia" rilasciato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi, secondo le norme contenute nel regolamento della commissione per la regolazione del mercato, che ne diventa parte integrante della presente convenzione.